

CODICE ETICO PER FORNITORI

Premesse

1. RIMSA si impegna a condurre la propria attività in modo responsabile dal punto di vista sociale ed ambientale e si aspetta lo stesso impegno da parte dei suoi fornitori.
2. Il Fornitore riconosce l'importanza dei principi etici e si impegna a rispettarli nell'ambito della sua attività e nella catena di approvvigionamento.

Articolo 1: Oggetto

Il presente Contratto definisce gli standard etici che il Fornitore si impegna a rispettare come condizione per la fornitura di beni e servizi a RIMSA.

Articolo 2: Standard di Condotta

- 2.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e le regolamentazioni applicabili nel paese in cui opera con particolare riferimento alle norme, leggi e regolamentazioni relative al diritto del lavoro, alla salute sul luogo di lavoro e contro lo sfruttamento del lavoro.
- 2.2 Il Fornitore garantisce condizioni di lavoro sicure e salubri per tutti i suoi dipendenti.
- 2.3 Il Fornitore garantisce a tutti i dipendenti una retribuzione equa e competitiva.
- 2.4 Il Fornitore si oppone a qualsiasi forma di discriminazione e attivamente si impegna per promuovere l'uguaglianza di opportunità.
- 2.5 Il Fornitore si astiene da qualsiasi forma di lavoro forzato o condotto fuori dal perimetro di contratti di assunzione validi e largamente riconosciuti.
- 2.6 Il Fornitore si impegna a non impiegare alcun subappaltatore per eseguire, in tutto o in parte, lavori e/o attività affidategli da RIMSA, salvo esplicita autorizzazione di quest'ultima.
- 2.7 In caso di subappalto, il Fornitore rimane responsabile nei confronti di RIMSA del pieno rispetto del presente Codice Etico da parte del subappaltatore.

Articolo 3: Ambiente

- 3.1 Il Fornitore garantisce di adottare pratiche operative che minimizzino l'impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.

3.2 Il Fornitore garantisce di gestire i rifiuti e le emissioni in modo responsabile e conformemente alle normative ambientali vigenti.

3.3 Il Fornitore si impegna a utilizzare in modo responsabile ed efficiente tutte le risorse coinvolte nel ciclo produttivo.

Articolo 4: Integrità e Trasparenza

4.1 Il Fornitore si impegna a condurre le proprie operazioni commerciali con la massima integrità, evitando qualsiasi forma di corruzione, estorsione o frode ed ogni altro atto costituente reato.

4.2 Il Fornitore si impegna a mantenere una contabilità accurata e trasparente in conformità con le norme contabili riconosciute.

4.3 Il Fornitore si impegna a non acquistare, direttamente o indirettamente, materiale, materie prime, componenti o altro che per la loro origine geografica possono compromettere la reputazione di RIMSA.

4.4 Il Fornitore si impegna ad acquistare materiale, materie prime e componenti di provenienza certa e che non siano oggetto di sfruttamento economico, sociale o ambientale.

4.5 Il Fornitore assicura che i prodotti commercializzati siano in possesso di ogni certificazione (di origine, di prodotto, di conformità, etc.), che si impegna a consegnare gratuitamente a RIMSA.

4.6 Il Fornitore garantisce che quanto certificato costituisce la totalità delle certificazioni disponibili e applicabili al prodotto ceduto.

4.7 Il Fornitore è tenuto ad astenersi da ogni forma di corruzione attiva e passiva e/o estorsione e a non promettere, offrire o accettare vantaggi e/o utilità indebiti e/o impropri di qualsiasi natura perseguendo finalità corruttive.

Articolo 5: Monitoraggio e Conformità

5.1 L'Azienda si riserva il diritto di verificare la conformità del Fornitore agli standard del presente Codice Etico attraverso ispezioni e audit.

5.2 Il Fornitore si impegna a collaborare con RIMSA nel corso di tali ispezioni e fornire tutte le informazioni necessarie.

5.3 Il Fornitore è tenuto a mantenere adeguata documentazione comprovante l'attuazione dei principi espressi nel presente codice etico.

Articolo 6: Privacy

6.1 Il Fornitore è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati, adottando gli opportuni strumenti di sicurezza atti a preservare la riservatezza delle informazioni di cui è a conoscenza in ragione della propria attività.

6.2 Il Fornitore si assicura che tutti i propri dipendenti e collaboratori si conformino a tali indirizzi.

Articolo 7: Risoluzione e Sanzioni

7.1 La violazione di qualsiasi disposizione di questo Contratto può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando le eventuali altre responsabilità in capo al Fornitore.

Articolo 8: Durata e Modifiche

8.1 Il presente Codice Etico, consegnato alla stipula di eventuali accordi di fornitura e pubblicato sul sito web di RIMSA, si applica a tutti i rapporti commerciali intercorrenti tra RIMSA e il Fornitore.

8.2 Ogni modifica al Codice Etico deve essere concordata per iscritto tra le parti.

BEST PRACTICE ACQUISTI

RIMSA desidera promuovere con i propri Fornitori rapporti commerciali sani e duraturi, basati sulla responsabilizzazione reciproca, sulla condivisione di strumenti e informazioni, sulla ricerca di sempre più elevati standard qualitativi dei prodotti offerti ai clienti finali e sul perseguimento di obiettivi industriali condivisi quali l'ottimizzazione e l'automazione dei processi, l'ecosostenibilità delle attività e l'integrazione di infrastrutture connesse. Allo scopo sono descritte alcune prassi che i Fornitori sono invitati a seguire nei rapporti commerciali con RIMSA. I Fornitori, con l'auspicata adesione e la segnalazione di eventuali inefficienze o nuove prassi ritenute utili, potranno contribuire allo sviluppo e alla personalizzazione delle *best practice*, con evidenti benefici per ambo le Parti.

- 1. Cooperazione finalizzata alla crescita congiunta:** il progresso tecnico-scientifico e il frenetico sviluppo delle normative di settore impongono alle imprese un aggiornamento non sempre agevole. RIMSA crede sia utile sviluppare con i propri Fornitori un confronto e una cooperazione anche su tali fronti. RIMSA invita quindi i propri fornitori a condividere eventuali novità, criticità o discussioni aperte attinenti alla regolamentazione di quanto fornito o dei servizi accessori alla fornitura, come pure implementazioni tecnologiche ritenute utili.
- 2. Etica:** RIMSA crede fermamente nell'importanza di fare impresa in modo etico. Chiede dunque ai Fornitori di agire nel rispetto di tale visione e di segnalare tempestivamente a RIMSA qualsiasi fatto o azione che possa essere o apparire in contrasto con il Codice Etico o che possa costituire reato secondo la legge italiana od europea.
- 3. Territorialità:** RIMSA per esplicito impegno nel proprio oggetto sociale, opera favorendo lo sviluppo della comunità locale e si impegna a rispettare limiti e limitazioni di origine dei prodotti per i quali richiede che vengano rispettati tutti gli obblighi vigenti.
- 4. Trasparenza:** nel rigoroso rispetto della riservatezza, della proprietà intellettuale e del segreto industriale, è importante che il rapporto commerciale tra le Parti sia improntato alla trasparenza e all'onestà intellettuale. RIMSA invita i Fornitori, impegnandosi a fare altrettanto, a condividere ogni informazione che ancorché non dovuta possa agevolare il positivo rapporto commerciale tra le Parti, nonché a comunicare sempre in modo chiaro, completo e intellegibile.
- 5. Broadcast:** RIMSA condivide con i propri partner strategici le principali notizie

inerenti all'ecosistema aziendale attraverso un canale Whatsapp, al quale i Fornitori sono invitati ad iscriversi per rimanere aggiornati sul mondo RIMSA. Per iscriversi è sufficiente farne richiesta con un messaggio Whatsapp al numero +44 7451238506.

6. **Fusion:** RIMSA, allo scopo di garantire informazioni sempre aggiornate e coerenti, rende disponibile ai fornitori, attraverso la piattaforma Fusion un archivio personale e dedicato, che semplifica la conservazione e la condivisione di tutti i documenti relativi alle forniture e più in generale alla collaborazione con RIMSA, riducendo notevolmente il rischio di errori e difformità della fornitura.
7. **Accreditamento del Fornitore e validazione della fornitura:** Producendo dispositivi medici che vengono utilizzati in sala operatoria durante gli interventi, RIMSA si impone di mantenere uno standard qualitativo molto esigente. RIMSA prevede un processo a due livelli più rinnovo per l'accreditamento e la validazione dei propri fornitori con possibilità di eseguire audit.
8. **Primo listino:** all'instaurazione dei rapporti commerciali e ogniquale volta inserisca un nuovo prodotto nella propria offerta, il Fornitore è invitato a comunicare a RIMSA il codice del prodotto, il prezzario (preferibilmente scaglionato per quantità e con *cost breakdown analysis*), i tempi di consegna ed eventuali quantitativi minimi d'acquisto. Quanto sopra si intende valevole fino a nuova comunicazione del Fornitore. Nell'ottica di assicurare la dovuta affidabilità, il Fornitore è tenuto ad evidenziare ogni criticità legata alla fornitura, tra cui la difficile reperibilità di materiali o componenti, i livelli di difettosità della lavorazione, l'impossibilità a raggiungere e garantire uno standard qualitativo in linea con i parametri indicati da RIMSA, ecc.
9. **Listino dei prezzi:** per una corretta programmazione delle forniture, RIMSA necessita che i prezzi praticati dai Fornitori siano tenuti aggiornati e sufficientemente stabili. Per questo motivo RIMSA invita i propri Fornitori a trasmettere annualmente un listino aggiornato dei prezzi, preferibilmente a settembre e comunque non oltre novembre con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. In occasione della revisione annuale del listino, il Fornitore ha facoltà di adeguare i prezzi con aumenti sino al 3% senza necessità di specifica motivazione e sino al 5% per comprovate ragioni da documentare. Ogni variazione di prezzo deve essere chiaramente evidenziata nel nuovo listino. Anche in corso d'anno il Fornitore ha facoltà di apportare aumenti di prezzo non superiori al 3% con preavviso di almeno tre mesi e purchè siano motivati.
10. **Cost breakdown analysis:** RIMSA invita i propri Fornitori a condividere l'analisi della ripartizione dei costi della fornitura, che attraverso la frammentazione del prezzo di

vendita della fornitura consente alle Parti di verificare la sostenibilità economica dell'operazione. Ai Fornitori che condividano tale informazione RIMSA riconosce la facoltà, in presenza di eventi esterni eccezionali e imprevedibili, di aumentare i prezzi indicati nel listino fino all'8% su base annua, salvo in ogni caso il preavviso di almeno tre mesi.

- 11. Notifica della criticità di materiali, componenti e semilavorati:** RIMSA deve poter fare pieno affidamento sulla disponibilità dei prodotti che i Fornitori inseriscono nella propria offerta commerciale. Il Fornitore che abbia notizia della scarsità anche solo potenziale di materiali, componenti o semilavorati necessari all'esecuzione di forniture per le quali ha presentato a RIMSA un preventivo, una quotazione o un listino dei prezzi è invitato a segnalare tale circostanza a RIMSA anche allo scopo di valutare ed eventualmente assumere insieme le più idonee contromisure, a titolo esemplificativo l'acquisto preventivo da parte di RIMSA di tali materiali, componenti e semilavorati.
- 12. Notifica dei tempi di consegna:** il Fornitore è invitato a confermare con cadenza almeno semestrale, anche senza specifica richiesta di RIMSA, i tempi di consegna dei prodotti presenti nel listino dei prezzi ovvero in quotazioni e preventivi. Con la stessa periodicità il Fornitore è invitato a comunicare eventuali prodotti usciti di produzione.
- 13. Comunicazione di ogni modifica dei prodotti:** RIMSA è tenuta al rigoroso rispetto di normative di settore particolarmente severe e deve quindi conoscere perfettamente i propri manufatti e i relativi componenti. È quindi fondamentale che il Fornitore segua fedelmente le specifiche tecniche concordate e che nel corso del tempo, anche tra una fornitura e l'altra, non apporti alcuna variazione che non sia stata descritta e approvata preventivamente da RIMSA. Ogni innovazione, anche apparentemente migliorativa o di minima entità, potrebbe infatti condizionare o pregiudicare la commerciabilità del prodotto finito realizzato da RIMSA (ad esempio l'impiego di materiali riciclati).
- 14. Verifica dei MOQ:** qualora sia previsto un minimo d'acquisto, il Fornitore è invitato a verificare che i lotti di riordino formulati da RIMSA rispettino il requisito e possano dunque essere evasi alle condizioni richieste, preavvertendo in caso negativo.
- 15. Previsionale di vendita:** per alcune forniture, RIMSA è disponibile ad effettuare ordini d'acquisto ricorrenti o con notevole anticipo, a condizione che il Fornitore si impegni a garantire la disponibilità del prodotto e mantenere invariato il prezzo per un congruo lasso di tempo.
- 16. Limiti eccedenze e minorazioni:** qualora il Fornitore comunichi e giustifichi a RIMSA le eccedenze e le minorazioni della fornitura entro il decimo giorno antecedente la

consegna, RIMSA è disponibile a ridurre o rinunciare alle penali contrattuali previste.

- 17. Imballo:** RIMSA predilige materiali e forme d'imballo che, oltre ad assicurare l'integrità del prodotto, riducano l'impatto ambientale e consentano la gestione automatizzata del proprio magazzino. Per tale ragione chiede ai Fornitori di attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nell'ordine d'acquisto od ovunque fornite. Fermo quanto sopra, RIMSA invita i Fornitori a comunicare senza indugio eventuali ragioni che rendano preferibile o necessario modificare le istruzioni d'imballaggio ricevute, a titolo esemplificativo per attenuare l'ecosostenibilità o soddisfare nuovi requisiti di Legge.
- 18. Sconto pagamento anticipato:** a discrezione del Fornitore, a fronte di uno sconto pari al 5% del corrispettivo RIMSA provvede al pagamento della fornitura entro il termine di 5 giorni dalla consegna.
- 19. Ricerca delle *root causes* di vizi, difetti, difformità della fornitura e inadempimenti contrattuali:** è interesse comune delle Parti identificare e risolvere le cause profonde di eventuali situazioni patologiche del rapporto contrattuale. Qualora il Fornitore non abbia le risorse per cercare l'origine delle irregolarità e le ragioni per cui siano sfuggite ai propri controlli di qualità interni o gli strumenti per implementare correttivi idonei, RIMSA è disponibile a provvedervi a condizione che il Fornitore vi presti il consenso e la piena collaborazione. A fronte del concreto impegno del Fornitore o della sua fattiva collaborazione, RIMSA è disponibile a ridurre o rinunciare alle previste penali contrattuali. È in ogni caso fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Assumendo il presente documento carattere meramente descrittivo di prassi in costante evoluzione e comunque facoltative per ambo le Parti e non coercibili, RIMSA si riserva di aggiornare l'elenco in qualsiasi momento anche senza preavviso o comunicazione di sorta.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

RIMSA P. LONGONI S.R.L.

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Ambito di applicazione e definizioni.

Le presenti condizioni generali di acquisto (d'ora in avanti "CGA") si applicano a qualsiasi rapporto commerciale mediante il quale RIMSA P. Longoni s.r.l. (d'ora in avanti "RIMSA") acquisti da terzi (d'ora in avanti "Fornitori") prodotti, lavorazioni, servizi e beni strumentali (d'ora in avanti "forniture"). L'oggetto della fornitura è definito genericamente "prodotto" anche con riferimento alle forniture di lavorazioni o servizi. Singoli elementi della fornitura sono definiti "particolari". RIMSA e i Fornitori sono denominati anche "Parti".

Le presenti CGA, consegnate ai Fornitori alla sottoscrizione di eventuali accordi di fornitura e comunque pubblicate sul sito web di RIMSA e sulla piattaforma Fusion, sono accettate dai Fornitori con l'invio a RIMSA di un preventivo, una campionatura o un listino dei prezzi o con l'accettazione di un ordine d'acquisto di RIMSA e prevalgono su eventuali diverse condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore. Ogni modifica, integrazione o deroga alle presenti CGA, ovvero l'applicazione di diverse condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore, deve essere specificamente sottoscritta da RIMSA.

1.2. Oggetto delle CGA.

Le presenti CGA regolano i flussi informativi tra le Parti, l'efficacia dei prezziari (preventivi, listini dei prezzi, ecc.) del Fornitore, la formazione e l'esecuzione degli ordini d'acquisto, gli obblighi delle Parti e le relative sanzioni, le garanzie dei Fornitori e le attività di RIMSA per il controllo della qualità della fornitura, con decorrenza dalla trasmissione di un preventivo, una campionatura o un listino dei prezzi, ovvero dall'accettazione di un ordine d'acquisto di RIMSA o dalla sottoscrizione di un accordo di fornitura, e sino all'integrale adempimento di tutte le obbligazioni principali e accessorie connesse alla fornitura medesima e in ogni caso sino al termine del periodo di garanzia legale e contrattuale sulla stessa fornitura.

Art. 2 – ACQUISTO DELLA FORNITURA

2.1. Ordine d'acquisto

Ciascuna fornitura deve essere necessariamente preceduta da un "ordine d'acquisto" scritto di RIMSA, inequivocabilmente identificato come tale o come "ordine di lavorazione". Non costituiscono ordini d'acquisto le richieste di preventivi, quotazioni o giacenza di materiale. Gli ordini d'acquisto formulati sulla base di preventivi, quotazioni e listini dei prezzi non costituiscono offerta a contrarre, ma accettazione della proposta commerciale del Fornitore. L'ordine d'acquisto non esaurisce l'efficacia di listini, preventivi o quotazioni, i quali conservano la loro validità e costituiscono proposta a contrarre del Fornitore sino a sue eventuali comunicazioni di revoca o variazione, comunque da far pervenire con almeno 3 mesi di preavviso.

2.2. Conferma di ricezione dell'ordine o proposta di modifica

Entro 3 giorni lavorativi il Fornitore deve confermare per iscritto la ricezione dell'ordine a mezzo posta elettronica. Nello stesso termine il Fornitore è tenuto a comunicare a RIMSA eventuali variazioni alle specifiche dei prodotti rispetto ad eventuali precedenti forniture. Il Fornitore è tenuto a consegnare la fornitura alle condizioni e nei tempi indicati nell'ordine d'acquisto che costituisce accettazione di preventivi, quotazioni o listino dei prezzi.

Nello stesso termine di 3 giorni il Fornitore può trasmettere a RIMSA una proposta di modifica dell'ordine ricevuto, indicando in modo chiaro le variazioni e le specifiche ragioni; tali motivazioni sono elemento essenziale della proposta di modifica, che in mancanza si ha per non trasmessa. Non costituisce idonea motivazione l'invio in questa sede di una diversa quotazione o di un nuovo listino. Qualora le modifiche siano conformi alle presenti CGA e agli eventuali accordi di fornitura, entro 5 giorni lavorativi RIMSA può accettare per iscritto le diverse condizioni proposte dal Fornitore; in difetto l'ordine si intende revocato.

Il Fornitore che non abbia confermato la ricezione dell'ordine o proposto la modifica dello stesso nel termine di 3 giorni, tacitamente è tenuto ad eseguirlo alle condizioni e nei tempi indicati. Il Fornitore non potrà applicare, neppure in sede di rendicontazione e fatturazione, condizioni diverse o prezzi superiori a quelli indicati nell'ordine trasmesso da RIMSA.

Il Fornitore che dopo la conferma anche tacita di ricezione dell'ordine chieda e ottenga da RIMSA la modifica dello stesso ovvero emetta fattura per un corrispettivo diverso da quello indicato nell'ordine d'acquisto è tenuto a pagare la penale contrattuale di 200,00 euro. Tale penale è aumentata nella misura del 10% per ogni recidiva sino al massimo del 50%.

2.3. Prezzo della fornitura.

Il Fornitore che trasmetta a RIMSA un proprio listino dei prezzi si impegna a non revocarlo né apportare aumenti senza che sia riconosciuto un preavviso di almeno 3 mesi. In ogni caso gli aumenti non potranno superare il 3% in corso d'anno e il 5% in sede di aggiornamento annuale del listino, salvo che il Fornitore condivida con RIMSA la cost *breakdown analysis* del prodotto. Qualora da tale analisi emerga un aumento dei costi delle materie prime o dei componenti critici necessari per la fornitura che superi il 30% del margine di profitto del Fornitore sul particolare, questi può apportare aumenti di prezzo pari all'aumento eccedente tale soglia e comunque sino all'8% anche in corso d'anno e fermo restando in ogni caso il preavviso di almeno tre mesi. In nessun caso, neppure per il concorso di più circostanze, eventuali aumenti possono superare l'8% nell'arco di 24 mesi.

Nessun aumento di prezzo può essere apportato dopo che RIMSA abbia trasmesso l'ordine d'acquisto. Lo stesso costituisce infatti accettazione della proposta contenuta nel preventivo, nella quotazione o nel listino dei prezzi del Fornitore ed eventuali variazioni devono essere comunicate a RIMSA prima dell'accettazione e comunque con preavviso di almeno 3 mesi.

Fermo restando quanto sopra, il Fornitore è tenuto ad applicare alla fornitura di RIMSA il minor prezzo che nel periodo intercorrente fra l'ordine d'acquisto e l'esecuzione della fornitura abbia praticato sul proprio e-commerce o pubblicizzato in bollettini promozionali (newsletter, listini dei prezzi, dépliant, ecc.) qualora tale prezzo sia inferiore a quello recepito dall'ordine d'acquisto.

2.4. Obblighi accessori

Mediante la formulazione di un preventivo, la trasmissione di un listino dei prezzi e l'accettazione di un ordine d'acquisto il Fornitore dichiara di essere in grado, con i mezzi a sua disposizione, di fornire il prodotto, la lavorazione, il servizio o il bene richiesto con la qualità e le proprietà concordate. L'accettazione espressa o tacita di un ordine d'acquisto, ferma l'obbligazione principale, obbliga il Fornitore a comunicare tempestivamente a RIMSA il verificarsi di ogni circostanza che possa compromettere la tempestiva ed esatta esecuzione dell'ordine medesimo, a titolo meramente esemplificativo: incongruenze di qualsiasi natura emerse solo in corso di elaborazione ed esecuzione dell'ordine d'acquisto, ritardi nell'approvvigionamento o indisponibilità sul mercato di materiali, componenti o strumenti necessari all'elaborazione dell'ordine, ecc. Il Fornitore, oltre alle componenti eventualmente fornite da RIMSA, è tenuto ad utilizzare materiali, mezzi e strumenti di regolare e tracciata provenienza, opportunamente certificati, tarati e verificati dai soggetti a ciò preposti, adeguatamente mantenuti, impiegati da personale regolarmente impiegato, autorizzato, formato e qualificato, il tutto in piena conformità con la normativa vigente ed eventuali documenti di valutazione dei rischi. Il Fornitore è tenuto a procurare e consegnare a semplice richiesta

di RIMSA tutta la documentazione comprovante quanto sopra, a mantenere aggiornata la documentazione fornita a RIMSA, a non modificare disegni, progetti, materiali, componenti e processi stabiliti se non previa richiesta e assenso di RIMSA, a comunicare preventivamente alla stessa ogni variazione nei processi di produzione e di lavorazione e ogni mutamento del personale addetto, ad adottare un'adeguata gestione dei processi interni per assicurare continuità ed omogeneità nelle forniture e per consentire l'individuazione delle cause profonde di eventuali criticità ed errori, alla cui ricerca per quanto di propria competenza è tenuto lo stesso fornitore.

Il Fornitore è tenuto ad indicare in ogni documento inerente alla fornitura (preventivo, conferma d'ordine, documenti di trasporto e fattura) il riferimento dell'ordine d'acquisto, il numero di lotto, il numero di serie dei particolari, i codici articolo di RIMSA, le certificazioni possedute dalla fornitura e ogni altro dato identificativo, nonché ad utilizzare le unità di misura e di conteggio indicate da RIMSA nel proprio ordine (es. unità, dozzine, ecc.).

Il Fornitore inadempiente è tenuto al pagamento della penale contrattuale di 50,00 euro per ciascuna informazione omessa o inesatta in ciascuno dei documenti sopra indicati.

Art. 3 – TRASPORTO E CONSEGNA DEI MATERIALI E DELLA FORNITURA

3.1. Consegna al Fornitore di materiali, componenti e semilavorati

Il Fornitore che riceve da RIMSA o da terzi per suo conto materiali, componenti o semilavorati necessari per l'esecuzione della fornitura è tenuto a verificare tempestivamente la corrispondenza di quanto ricevuto con il documento di trasporto e l'ordine di acquisto (od "ordine di lavorazione"). Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione di quanto sopra, il Fornitore è tenuto a confermare per iscritto a RIMSA la quantità ricevuta di ciascun bene, allegando copia del DDT sottoscritto alla consegna. In mancanza di tale comunicazione, si presume che il Fornitore abbia ricevuto quanto indicato nel documento di trasporto, la cui copia deve comunque essere trasmessa a RIMSA. Il Fornitore è tenuto a restituire a RIMSA tutti i materiali, componenti e semilavorati che per qualsiasi ragione non abbia utilizzato per la realizzazione della fornitura, essendo in ogni caso esclusa la possibilità che lo stesso proceda allo smaltimento senza la preventiva autorizzazione scritta di RIMSA. Il Fornitore è tenuto a rimborsare a RIMSA il valore di materiali, componenti e semilavorati che lo stesso abbia smarrito, deteriorato nella lavorazione o smaltito senza autorizzazione.

Il Fornitore che consegni a RIMSA quantità inferiori di materiali, componenti o semilavorati per non aver comunicato la ricezione di una quantità diversa da quella risultante dal DDT o per averli parzialmente smarriti, deteriorati o smaltiti è tenuto in ragione del proprio inadempimento a pagare il valore dei beni mancanti (comprensivo di prezzo di acquisto, eventuali lavorazioni precedenti, spese di trasporto, ecc.). In caso

di recidiva il Fornitore è inoltre tenuto al pagamento della penale contrattuale di 200 euro.

3.2. Imballaggio della fornitura

Salvo diversa pattuizione, le spese per l'imballaggio e la consegna si intendono incluse nel prezzo della fornitura. In ragione della particolare delicatezza dei prodotti trattati e delle procedure automatizzate impiegate da RIMSA per l'accettazione, la verifica e lo stoccaggio delle forniture, il Fornitore è tenuto a rispettare scrupolosamente le istruzioni di imballo fornite da RIMSA. Tali istruzioni possono regolare il numero e il dimensionamento dei colli, la ripartizione in sottounità di confezionamento, l'impiego di determinate unità di misura o di conteggio, l'utilizzo di specifici supporti per il trasporto o materiali per l'imballaggio, ecc.

Qualora le istruzioni d'imballo fornite da RIMSA non siano rispettate, il Fornitore è tenuto al pagamento della penale contrattuale di 200,00 euro in ragione del proprio inadempimento e quale indennizzo per il personale che RIMSA dovrà adibire all'accettazione manuale e al riconfezionamento della fornitura. La suddetta penale è aumentata nella misura del 10% per ogni recidiva sino al massimo del 50%. Il Fornitore risponde dell'eventuale maggior danno.

3.3. Documento di trasporto

Il Fornitore è tenuto ad allegare al DDT la dichiarazione di provenienza del materiale, i certificati di collaudo e di conformità e ogni altra certificazione. Il DDT deve sempre riportare l'esatta quantità trasportata dal vettore: anche qualora la fornitura sia consegnata mediante plurime spedizioni, ciascuna di queste deve essere accompagnata da DDT esatto.

Il Fornitore inadempiente è tenuto al pagamento della penale contrattuale di 50,00 euro per l'omessa o inesatta indicazione del quantitativo trasportato nel DDT e di 100,00 euro per ciascun documento mancante, anche se già trasmesso a RIMSA con precedenti forniture.

3.4. Tempo e luogo della consegna e penali per l'inadempimento

Il Fornitore è tenuto a consegnare la fornitura nel giorno e nel luogo indicato nell'ordine d'acquisto. La consegna deve avvenire entro le ore 16.30 qualora sia destinataria la sede RIMSA di Seregno ovvero entro le ore 15.30 qualora sia destinataria la sede RIMSA di Cabiato. Eventuali anticipi o ritardi nella consegna dovranno essere tempestivamente comunicati a RIMSA per consentire l'adeguata gestione dell'imprevisto. Il Fornitore si impegna a non effettuare consegne dopo il 25 del mese senza aver previamente concordato con RIMSA la consegna e l'emissione della fattura nel mese successivo.

RIMSA ha facoltà di annullare l'ordine qualora non sia possibile stimare il ritardo od attendere la fornitura.

Qualora la fornitura sia consegnata in anticipo, il Fornitore si impegna a mantenere invariato il termine originariamente previsto per il pagamento del corrispettivo ossia 60 giorni fine mese dalla data di consegna inizialmente prevista. Qualora la fornitura sia consegnata in ritardo il Fornitore è tenuto al pagamento della penale contrattuale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista. La suddetta penale è aumentata nella misura del 10% per ogni recidiva fino al massimo del 50%. È fatto salvo il diritto di RIMSA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3.5. Eccedenze o minorazioni rispetto alle quantità indicate nell'ordine d'acquisto

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eccedenza e minorazione della fornitura rispetto alle quantità indicate nell'ordine d'acquisto, essendo RIMSA disponibile a concordare l'accettazione di divergenze fino all'8%. In mancanza di tale comunicazione, RIMSA si riserva il diritto di accettare o rifiutare eccedenze fino al 5%, rifiutando in ogni caso la quota eccedente. RIMSA si riserva il diritto di rifiutare l'intera fornitura qualora la minorazione renda inservibile il residuo. Il fornitore è tenuto a ritirare a propria cura e spese entro 5 giorni quanto RIMSA abbia rifiutato; qualora non vi provveda, RIMSA è autorizzata a trattenerlo a titolo gratuito.

Il corrispettivo per l'eccedenza accettata è ridotto del 50% e la riduzione del corrispettivo per la minorazione è pari al prezzo dei particolari non forniti, maggiorato del 20% a titolo di penale contrattuale. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Per le sole forniture di minuteria sciolta non sono applicate penali per divergenze inferiori all'1%.

Art. 4 – CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

4.1. Corrispettivo per la fornitura e termini di pagamento

Il corrispettivo indicato nell'eventuale preventivo e comunque nell'ordine d'acquisto deve intendersi immutabile e non soggetto ad adeguamento o revisione di sorta, essendo posto a carico del Fornitore anche in deroga al disposto degli art. 1467 e 1664 c.c. ogni rischio connesso ad eventi straordinari e imprevedibili. Nel solo caso di eccedenza o minorazione della fornitura il corrispettivo pattuito subirà le variazioni correlate a tale evenienza.

Il corrispettivo per la fornitura è pagato da RIMSA mediante RiBa decorsi 60 giorni dalla consegna della fornitura e previa emissione della fattura da parte del Fornitore.

4.2. Compensazioni e deduzioni del prezzo

Il Fornitore riconosce a RIMSA il diritto di opporre in compensazione a qualsiasi proprio credito i controcrediti derivanti dall'applicazione di penali contrattuali e il controvalore di materiali, componenti e semilavorati smarriti o deteriorati dal Fornitore. Tali controcrediti sono esigibili sin dal verificarsi dell'inadempimento, senza necessità di previa intimazione.

Art. 5 – GARANZIE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

5.1. Garanzie del fornitore

Il Fornitore si dichiara edotto che RIMSA produce e commercializza dispositivi medici e che la fornitura è dunque destinata a tale specifico uso. Il Fornitore garantisce che la fornitura è adeguata allo scopo, possiede tutti i requisiti prescritti dalle norme applicabili ai dispositivi medici, anche se non esplicitamente richiamate da RIMSA, ed è eseguita a regola d'arte, nel pieno rispetto della normativa anche di settore in vigore al momento della consegna e in conformità con le specifiche tecniche indicate da RIMSA nell'ordine d'acquisto e negli eventuali accordi di fornitura o protocolli annessi. Garantisce che i prodotti, le lavorazioni, i servizi e i beni forniti possiedano tutte le qualità pattuite, siano idonei all'uso dichiarato e siano sicuri per coloro che dovranno eseguire le successive lavorazioni e per gli utilizzatori finali. È tenuto a dotare quanto fornito di tutte le necessarie e le pattuite certificazioni e marcature, garantendo la regolarità e la veridicità delle stesse e la commerciabilità di quanto fornito, che non dovrà violare diritti e proprietà industriali di terzi né in Italia né all'estero. Il Fornitore in ogni caso tiene indenne e manleva RIMSA da qualsivoglia pretesa di terzi e da ogni azione suscettibile di limitare o impedire il libero utilizzo o sfruttamento di quanto sia oggetto della fornitura. Tutte le garanzie che precedono restano in vigore anche nel caso in cui l'oggetto della fornitura sia incorporato o utilizzato come componente di altro bene fabbricato o assemblato da RIMSA o da terzi per suo conto.

5.2. Vizi, difetti e difformità della fornitura

Salvo che il Fornitore garantisca la fornitura per un tempo maggiore, la garanzia per vizi, difetti e difformità ha durata pari a 24 mesi decorrenti dalla consegna della fornitura. RIMSA è tenuta a denunciare per iscritto al Fornitore ogni vizio, difetto e difformità entro 30 giorni dalla scoperta. Entro 5 giorni dalla denuncia, il Fornitore può formulare osservazioni scritte ovvero incaricare un tecnico o un laboratorio di fiducia per gli accertamenti del caso. Il Fornitore che non assume alcuna iniziativa nel termine di cui sopra riconosce tacitamente l'esistenza di quanto contestato da RIMSA si impegna a porvi tempestivamente rimedio a propria cura e spese. Il Fornitore che riconosca espressamente quanto denunciato da RIMSA può concordare il ritiro a propria cura e spese dei particolari contestati.

5.3. Rimedi a vizi, difetti e difformità della fornitura

Il Fornitore a propria cura e spese è tenuto a porre tempestivamente rimedio a vizi, difetti e difformità denunciate nei termini pattuiti. Qualora a discrezione di RIMSA tali evenienze siano risolvibili senza pregiudizio per la qualità del particolare, il Fornitore è tenuto a ritirare entro cinque giorni lavorativi i particolari interessati e a riconsegnarli riparati entro i successivi dieci giorni. Qualora i particolari siano già stati riparati in garanzia ovvero RIMSA ritenga che non siano riparabili senza pregiudizio per la qualità, il Fornitore è tenuto a consegnare altrettanti particolari nuovi entro 10 giorni, ritirando contestualmente la precedente fornitura o autorizzando RIMSA allo smaltimento. Qualora non sia possibile effettuare la riparazione o la sostituzione, il Fornitore è tenuto a restituire il corrispettivo eventualmente già ricevuto da RIMSA ed emettere nota di credito, escludendosi ogni altra forma di rimborso, contestualmente ritirando la precedente fornitura o autorizzando RIMSA allo smaltimento. In ogni caso il Fornitore rimborsa a RIMSA il valore di materiali, componenti e semilavorati deteriorati e di quelli aggiuntivi necessari alle riparazioni o sostituzioni. Il Fornitore è tenuto a rimediare entro e non oltre cinque giorni lavorativi alle irregolarità meramente formali.

Per ciascun giorno di inadempimento il Fornitore è tenuto al pagamento della penale contrattuale di 50,00 euro. Tale penale è aumentata nella misura del 10% per ogni recidiva fino al massimo del 50%. È in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5.4. Ricerca delle “cause profonde” di vizi, difetti e difformità della fornitura

Il Fornitore è tenuto a ricercare e comunicare a RIMSA le “cause profonde” di qualsivoglia vizio, difetto e difformità della fornitura e di ogni inadempimento contrattuale, inclusi quelli da cui sia scaturita l'applicazione di una penale. Entro e non oltre venti giorni lavorativi dall'inadempimento o dalla scoperta dei vizi, difetti e difformità, il Fornitore è tenuto a comunicare e documentare a RIMSA: l'origine e le cause dell'irregolarità, le ragioni per cui le stesse siano sfuggite ai controlli di qualità interni del Fornitore e le contromisure dallo stesso adottate per evitare simili evenienze in futuro. Tale attività non è svolta dal Fornitore nel proprio esclusivo interesse, ma anche nell'interesse di RIMSA che peraltro in ragione delle speciali categorie merceologiche trattate è pure soggetta al monitoraggio e al controllo di autorità anche pubbliche, alle quali è tenuta a fornire spiegazioni compiute e soddisfacenti in caso di malfunzionamento dei prodotti immessi sul mercato. Qualora non intenda procedere ai necessari accertamenti, il Fornitore è tenuto a consentire che RIMSA vi provveda, eventualmente anticipando le spese che saranno infine addebitate al Fornitore.

Il Fornitore che ometta di svolgere le necessarie attività d'indagine interna e di comunicarne gli esiti a RIMSA ovvero che non presti il consenso affinché RIMSA compia tali accertamenti è tenuto al pagamento della penale contrattuale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo. Tale penale è aumentata nella misura del 10% per ogni recidiva fino al massimo del 50%.

5.5. Realizzazione dei prodotti ed esecuzione delle lavorazioni

Il Fornitore è tenuto a realizzare i prodotti ed eseguire le lavorazioni osservando scrupolosamente l'edizione più aggiornata dei disegni, dei progetti e delle istruzioni operative fornite da RIMSA, senza apportare variazioni o modifiche che non siano state previamente concordate e autorizzate per iscritto dalla stessa RIMSA. Per la lavorazione dei prodotti destinati a RIMSA, il Fornitore è tenuto ad utilizzare esclusivamente i componenti e le dime eventualmente forniti dalla stessa. Qualora in fase di lavorazione il Fornitore rilevi la non conformità di un componente fornito da RIMSA, questo deve essere contrassegnato con un segnalino rosso, segregato in appositi contenitori adibiti al materiale difettoso e infine riconsegnato a RIMSA per gli accertamenti opportuni e la sostituzione con altro componente nuovo. Quanto eventualmente consegnato al Fornitore per l'esecuzione della fornitura (disegni, progetti, istruzioni operative, componenti, dime e quant'altro) resta di proprietà di RIMSA, ricevendo il Fornitore la sola custodia per i fini pattuiti. Tale materiale deve essere adoperato dal Fornitore con adeguata diligenza qualificata e dallo stesso restituito a RIMSA alla consegna della fornitura o alla cessazione del rapporto commerciale.

5.6. Report delle macchine, parametri delle lavorazioni e personale specializzato

Per garantire la massima tracciabilità ed omogeneità delle forniture, il Fornitore è tenuto a trasmettere a RIMSA all'instaurazione dei rapporti commerciali e in occasione di ogni fornitura un report completo delle macchine impiegate per l'esecuzione della fornitura e un elenco esaustivo dei parametri delle lavorazioni eseguite, che il Fornitore è tenuto a mantenere invariati nel corso del tempo. Il Fornitore che per l'esecuzione della fornitura si avvalga di personale specializzato è tenuto a trasmettere a RIMSA, alla trasmissione del listino dei prezzi o contestualmente all'accettazione dell'ordine di acquisto, l'elenco del personale addetto recante le certificazioni e i brevetti da ciascuno posseduti.

5.7. Obbligo di riservatezza e proprietà intellettuale

Il Fornitore è tenuto a mantenere riservata e non divulgare qualsiasi informazione inerente a RIMSA, alla sua gestione e alla sua attività industriale, appresa in ragione della fornitura. È tenuto altresì a non fare uso di quanto appreso per finalità diverse dalla fornitura stessa. L'obbligo di riservatezza non cessa con l'esecuzione della fornitura o il

venir meno dei rapporti commerciali tra le Parti. Il Fornitore riconosce e dichiara che ogni diritto di proprietà intellettuale sui disegni e sui progetti di RIMSA, sui componenti dalla stessa forniti e sui prodotti commercializzati da RIMSA, spetta esclusivamente a quest'ultima anche qualora tali informazioni od oggetti siano stati condivisi o messi a disposizione del Fornitore per consentire la fornitura.

Il Fornitore non potrà in alcun caso, senza la preventiva autorizzazione scritta di RIMSA, pubblicizzare il rapporto commerciale intrattenuto con quest'ultima in comunicazioni commerciali dirette a terzi o al pubblico. Il Fornitore inadempiente è tenuto al pagamento della penale contrattuale di 5.000 euro, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno procurato a RIMSA.

5.8. Polizza assicurativa

Il fornitore è tenuto a stipulare e mantenere a proprie spese, per tutta la durata della fornitura, polizze assicurative con primari istituti nazionali o internazionali a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi per i prodotti e le lavorazioni fornite, nonché per qualsiasi danno provocato a RIMSA da propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori, il tutto con un massimale minimo di un milione di euro per sinistro.

5.9. Ispezioni presso il Fornitore e controlli della qualità della fornitura

Al fine di verificare la regolarità delle operazioni di fornitura, previa comunicazione scritta RIMSA ha diritto di inviare propri incaricati presso il luogo di esecuzione, produzione, stoccaggio e vendita della fornitura.

Con appositi protocolli, condivisi con il Fornitore, RIMSA si riserva il diritto di disciplinare ulteriori controlli di qualità della fornitura basati su evidenze obiettive che possono dare luogo a difformità della fornitura ovvero integrare ipotesi di vizi e difetti della stessa.

5.10. Subappalto

Il Fornitore deve eseguire la fornitura in proprio. Ove intenda subappaltarla in tutto o in parte a terzi, deve previamente: comunicare a RIMSA i riferimenti del subappaltatore e la mappatura dei processi con indicazione del soggetto responsabile di ciascun segmento di flusso; ottenere il consenso scritto di RIMSA; far sottoscrivere per adesione al subappaltatore le presenti CGA e l'eventuale accordo di fornitura, trasmettendone copia sottoscritta a RIMSA. Ove non siano compiuti tutti gli incombeni sopra descritti, il subappalto costituisce grave illecito contrattuale del Fornitore. Pure nel caso di regolare subappalto, il Fornitore resta l'unico interlocutore di RIMSA e l'obbligato principale delle obbligazioni assunte. Il Fornitore che subappalti la fornitura si costituisce garante del subappaltatore a prima richiesta di RIMSA per qualsivoglia inadempimento e danno del subappaltatore.

5.11. Indennizzo e manleva

Il Fornitore manleva e tiene RIMSA indenne da ogni perdita, danno, passività, costo, spesa e sanzione nella quale dovesse incorrere anche a seguito di pretese, istanze e azioni di terzi che siano conseguenti o comunque riconducibili all'operato del Fornitore e degli eventuali subappaltatori ovvero derivanti dagli obblighi e dalle garanzie sugli stessi incombenti in virtù della legge, delle presenti CGA o di eventuali accordi di fornitura.

5.12. Gravi inadempimenti del Fornitore

Sono gravi inadempimenti e legittimano la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, fra gli altri: la mancata stipula o rinnovo della polizza assicurativa, il subappalto non autorizzato della fornitura, il rifiuto a consentire che RIMSA effettui ispezioni e verifiche, la mancata cooperazione nella ricerca delle *cause profonde* di vizi, difetti e difformità della fornitura o di inadempimenti del Fornitore e la mancata consegna di documenti rilevanti, fra i quali la dichiarazione di provenienza del materiale, i parametri delle lavorazioni eseguite, i report delle macchine utilizzate, i brevetti e le certificazioni possedute dal personale specializzato impiegato, i certificati di collaudo e di conformità e le certificazioni di qualità della fornitura.

Art. 6 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E FINALI

6.1. Modello organizzativo e codice etico

Il Fornitore si dichiara edotto del fatto che RIMSA ha adottato un codice etico e attua un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 per prevenire la commissione di reati. Il Fornitore dichiara di avere preso visione dei documenti di cui sopra, di accettarli integralmente, di aderire ai principi ivi descritti, di impegnarsi a rispettarne i contenuti e di astenersi da qualsiasi condotta atta a configurare ipotesi di reato.

6.2. Perizia contrattuale

Qualora insorga un disaccordo relativo all'applicazione delle presenti CGA o dell'eventuale accordo di fornitura o connesso a qualsiasi aspetto della fornitura, le Parti sono tenute a conferire a tre professionisti il potere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivo della propria volontà ed avente efficacia vincolante. Tali professionisti sono scelti uno per Parte entro dieci giorni dalla formalizzazione del disaccordo e il terzo o quelli mancanti dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Monza, al quale per l'incombente è riconosciuto un emolumento di 200 euro ripartito egualmente tra le Parti. Entro sei mesi dal conferimento dell'incarico i professionisti

devono consegnare alle Parti la perizia contrattuale, che non potrà esorbitare dall'oggetto del disaccordo. La Parte inadempiente alla presente clausola, che non ha carattere compromissorio e non deroga alla giurisdizione ordinaria, è tenuta al pagamento della penale contrattuale di 2.000 euro a favore della Parte diligente.

6.3. Modifiche e invalidità parziale delle CGA

Le presenti CGA non possono essere emendate né annullate, in tutto o in parte, se non mediante espresse clausole derogatorie contenute in appositi accordi di fornitura sottoscritti dalle Parti. Tali accordi, in quanto reiterativi o specificativi di clausole già presenti nelle presenti CGA, costituiscono specifica approvazione delle clausole richiamate. RIMSA si riserva il diritto di aggiornare le presenti CGA in qualsiasi momento. Ciascuna fornitura è soggetta alle CGA vigenti al momento della trasmissione dell'ordine d'acquisto, della cui presa visione e conservazione di copia è onerato il Fornitore, fatte salve in ogni caso le diverse pattuizioni contenute negli eventuali accordi di fornitura. Qualora alcune clausole delle presenti CGA divenissero invalide o fossero ritenute nulle, inapplicabili o inefficaci, tale invalidità o inefficacia non pregiudica la validità ed efficacia delle residue CGA. Eventuali clausole invalide, nulle, inapplicabili o inefficaci devono essere sostituite in via interpretativa da nuove clausole idonee ad esprimere i medesimi principi economici, lo spirito e l'equilibrio contrattuale di quelle invalidate.

ACCORDO DI FORNITURA

Il presente accordo di fornitura regola i rapporti commerciali tra **RIMSA P. LONGONI S.R.L.** ("RIMSA") e **IL FORNITORE** ("Fornitore"), firmatario per presa visione ed accettazione del modulo jotform utilizzato per la condivisione del presente e così identificato nel modulo, entrambi di seguito denominati collettivamente e indistintamente "le Parti".

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo disciplina l'offerta economica del Fornitore, gli ordini d'acquisto, l'esecuzione della fornitura e le garanzie del Fornitore. Il contratto ha la durata di cinque anni dalla sottoscrizione e risulta tacitamente rinnovato in assenza di disdetta da comunicarsi con almeno sei mesi di anticipo.

Art. 2 – OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE

Il listino dei prezzi trasmesso dal Fornitore è irrevocabile per l'intera durata dell'accordo di fornitura, ma il Fornitore può aggiornare i prezzi con aumenti sino al 3% in corso d'anno aventi effetto decorsi tre mesi dalla comunicazione e sino al 5% per comprovate esigenze entro novembre con decorrenza dal 1° gennaio; *previa cost breakdown analysis* il Fornitore può applicare aumenti sino all'8% anche in corso d'anno. Gli aumenti di prezzo avranno effetto decorsi tre mesi dalla relativa comunicazione e non potranno mai eccedere, neppure cumulandosi tra loro, la soglia dell'8% nell'arco di 24 mesi.

Il Fornitore che formuli un preventivo o una quotazione si impegna, ove questi siano accettati, a reiterare la fornitura allo stesso prezzo per i successivi 12 mesi a semplice richiesta di RIMSA.

Il Fornitore si impegna ad applicare agli ordini di RIMSA eventuali condizioni migliori o prezzi inferiori dallo stesso applicati sul proprio e-commerce o pubblicizzati in bollettini promozionali.

L'offerta economica del Fornitore non è soggetta agli adeguamenti ex artt. 1467 e 1664 cod. civ.

Art. 3 – ORDINI D'ACQUISTO

Gli ordini d'acquisto di RIMSA costituiscono accettazione della proposta commerciale trasmessa dal Fornitore, il quale si impegna a confermare per iscritto entro 3 giorni la ricezione di ogni ordine.

Art. 4 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e adempiere alle obbligazioni previste nel presente contratto e nelle condizioni generali di acquisto di RIMSA con la massima diligenza professionale, comunicando tempestivamente e anticipatamente ogni inadempimento anche solo potenziale.

Ricevuta la fattura emessa dal Fornitore, RIMSA si impegna a pagare il corrispettivo mediante RiBa a 60 giorni fine mese dalla consegna della fornitura o dalla data originariamente prevista per la stessa, qualora il Fornitore l'abbia consegnata in anticipo. Il Fornitore accetta tali modalità di pagamento, ferma restando la sua facoltà di aderire al programma di RIMSA per il pagamento anticipato.

Art. 5 – GARANZIE DEL FORNITORE

Il Fornitore, in solido con eventuali subappaltatori di cui si sia avvalso, si impegna ad eliminare a propria cura e spese ogni vizio, difetto e difformità della fornitura che sia emerso entro 24 mesi dalla consegna, risarcendo a RIMSA ogni danno e manlevandola da ogni eventuale pretesa di terzi.

RIMSA è tenuta a denunciare al Fornitore vizi, difetti e difformità entro 30 giorni dalla scoperta.

Entro 5 giorni dalla denuncia il Fornitore è tenuto a trasmettere a RIMSA eventuali osservazioni, anche incaricando un tecnico o un laboratorio di fiducia per gli accertamenti del caso; il Fornitore che non faccia pervenire osservazioni riconosce tacitamente l'esistenza di quanto denunciato.

Art. 6 – GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLA FORNITURA

Il Fornitore autorizza RIMSA ad effettuare, previa comunicazione, fino a tre visite ispettive all'anno.

RIMSA si riserva il diritto di disciplinare con appositi protocolli, anticipatamente condivisi con il Fornitore, ulteriori controlli di qualità della fornitura basati su evidenze obiettive che possono dare luogo a difformità della fornitura ovvero integrare ipotesi di vizi e difetti della stessa.

Art. 7 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia relativa alla fornitura, al presente accordo e alle condizioni generali e particolari di acquisto e di vendita, nonché alla loro interpretazione ed esecuzione, sarà decisa da un collegio di tre arbitri, designati uno per Parte e il terzo (o quelli mancanti) dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Monza, al quale per l'incombente sarà riconosciuto un emolumento di 200,00 euro egualmente suddiviso tra le Parti. La Parte promotrice dovrà notificare la nomina del proprio arbitro a mezzo PEC all'altra Parte. Entro dieci giorni dalla notifica, l'altra Parte dovrà notificare alla prima la nomina del

proprio arbitro a mezzo PEC. Ricevuto quanto sopra, ovvero trascorso il termine di dieci giorni, la Parte promotrice inviterà a mezzo PEC il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Monza a nominare entro dieci giorni l'arbitro o gli arbitri mancanti. Entro trenta giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro dovrà tenersi il primo incontro di arbitrato. Su concorde richiesta delle Parti o per decisione unanime del collegio, il giudizio avviene secondo equità; in mancanza il giudizio dovrà avvenire secondo diritto. Il collegio decide la controversia e ogni altra questione anche procedurale a maggioranza dei propri componenti. Entro sei mesi dall'avvio del procedimento il collegio dovrà decidere la controversia con una decisione che avrà natura contrattuale fra le Parti e sarà vincolante anche qualora un arbitro si rifiuti di sottoscrivere il verdetto. La presente clausola annulla e sostituisce eventuali impegni delle Parti a conferire a terzi il potere di effettuare perizie contrattuali con accertamenti sostitutivi della volontà contrattuale ed aventi efficacia vincolante.

Art. 8 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto, i rapporti tra le Parti sono regolati dalle Condizioni Generali di Acquisto di RIMSA che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare con la sottoscrizione del presente accordo e in subordine dal Codice Civile Italiano.

Spazio per firma